



*A
n
t
o
n
i
o*

*Istituto Tecnico
Industriale Statale
Cosenza*



F.S N°5 Prof.ssa Katia Lombardo



MEMORY DSA GENITORI E-DOCENTI

La legge 170/2010

La Legge 8 ottobre 2010, n° 170 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, denominati "DSA".

Il diritto allo studio degli alunni con DSA è garantito mediante molteplici iniziative promosse dal MIUR e attraverso la realizzazione di percorsi individualizzati nell'ambito scolastico.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, della Legge 170/2010, le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, le misure educative e didattiche di supporto utili a sostenere il corretto processo di insegnamento/apprendimento fin dalla scuola dell'infanzia, nonché le forme di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (di seguito "DSA"), delle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione e nelle università.

Al fine di garantire agli alunni e agli studenti con disturbi specifici di apprendimento di usufruire delle misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5 della Legge 170/2010, gli Uffici Scolastici Regionali attivano tutte le necessarie iniziative e procedure per favorire il rilascio di una certificazione diagnostica dettagliata e tempestiva da parte delle strutture preposte.

DSA - Norme vigenti per la valutazione degli alunni

D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 - Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 - art. 10. Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)

- 1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.
- 2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

DSA - Apprendimento di una lingua straniera

Con l'introduzione di due lingue straniere, la prima a partire dalle prime classi della scuola primaria e la seconda dal primo anno di scuola secondaria, si è fatto ancora più vivo e pressante il problema di come insegnare la L2 a bambini affetti da DSA. Secondo il decreto attuativo legge 170/2010, art.6, comma 4: "Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l'apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l'espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune. Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA". Alcuni alunni possono essere dispensati dall'effettuazione delle prove scritte, sia durante l'anno che in sede di esame, in particolare quando si presentino i seguenti casi:

- in presenza di un grave DSA con esplicita richiesta di esonero dalle prove scritte
- qualora sia la famiglia a richiedere la dispensa dalle prove scritte
- decisione del consiglio di classe sulla base della diagnosi e delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica

Per quanto riguarda gli esami di stato, saranno le commissioni che, in base alle indicazioni fornite dai consigli di classe, stabiliranno le modalità delle prove orali in sostituzione delle prove scritte. Solamente in presenza di particolare gravità di DSA, l'alunno o lo studente possono essere esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un 'percorso didattico differenziato', sempre che la famiglia e il consiglio di classe siano d'accordo. In questo caso, in sede di esami di stato, i candidati "possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998". Per individuare quale lingua straniera privilegiare, bisognerà tener conto di quella con maggiore 'trasparenza linguistica', ovvero la corrispondenza fra come una lingua si scrive e come si legge. Chiaramente, in sede di programmazione, verrà privilegiato lo sviluppo delle abilità orali rispetto a quelle scritte. Dal momento che i tempi di lettura per un alunno con DSA sono maggiori, è possibile consegnare il testo scritto alcuni giorni prima della lezione per permettere all'allievo una lenta e graduale decodifica. Riguardo agli strumenti compensativi relativi alla lettura si possono usare audio-libri e sintesi vocale, quest'ultima anche in sede di esame di stato; mentre come strumenti compensativi si può ricorrere al computer con correttore automatico e dizionario digitale, anch'esso possibile in sede di esami di stato. Gli alunni e studenti affetti da DSA possono anche usufruire di misure dispensative, quali:

- tempi aggiuntivi
- adeguata riduzione del carico di lavoro

DSA - Strategie metodologiche e didattiche

- Valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi altri dal codice scritto (linguaggio iconografico, parlato), utilizzando mediatori didattici quali immagini, disegni e riepiloghi a voce
- Utilizzare schemi e mappe concettuali
- Insegnare l'uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini)
- Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline
- Dividere gli obiettivi di un compito in "sotto obiettivi"
- Offrire anticipatamente schemi grafici relativi all'argomento di studio, per orientare l'alunno nella discriminazione delle informazioni essenziali
- Privilegiare l'apprendimento dall'esperienza e la didattica laboratoriale
- Promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell'alunno l'autocontrollo e l'autovalutazione dei propri processi di apprendimento
- Incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari
- Promuovere l'apprendimento collaborativo

DSA - Misure dispensative

All'alunno con DSA è garantito l'essere dispensato da alcune prestazioni non essenziali ai fini dei concetti da apprendere. Esse possono essere, a seconda della disciplina e del caso:

- la lettura ad alta voce
- la scrittura sotto dettatura
- prendere appunti
- copiare dalla lavagna
- il rispetto della tempistica per la consegna dei compiti scritti
- la quantità eccessiva dei compiti a casa
- l'effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati
- lo studio mnemonico di formule, tabelle, definizioni
- sostituzione della scrittura con linguaggio verbale e/o iconografico
- **DSA - Strumenti compensativi**

Altresì l'alunno con DSA può usufruire di strumenti compensativi che gli consentono di compensare le carenze funzionali determinate dal disturbo. Aiutandolo nella parte automatica della

consegna, permettono all'alunno di concentrarsi sui compiti cognitivi oltre che avere importanti ripercussioni sulla velocità e sulla correttezza. A seconda della disciplina e del caso, possono essere:

- formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali delle unità di apprendimento
- tabella delle misure e delle formule geometriche
- computer con programma di videoscrittura, correttore ortografico; stampante e scanner
- calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante
- registratore e risorse audio (sintesi vocale, audiolibri, libri digitali)
- software didattici specifici
- computer con sintesi vocale
- vocabolario multimediale